

Spett.le Studio legale e tributario
Santacroce & Partners
trasmessa all'indirizzo pec
b.santacroce@pec.studiosantacroce.eu

CIG: 8439965F6F

Oggetto: Contratto per l'affidamento diretto di servizi di supporto specialistico consulenziale e di assistenza in materia fiscale e tributaria

Premesso che:

1. la PagoPA S.p.A. (di seguito anche *Committente*), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - di seguito DL Semplificazioni) e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con determina del 22 luglio 2020, ha avviato una procedura volta all'affidamento diretto dei servizi di supporto specialistico consulenziale e di assistenza in materia fiscale, necessari al funzionamento della Società e per la corretta conduzione delle attività e dei progetti che le fanno capo;
2. all'esito dell'adozione della suddetta determina, la Committente ha richiesto all'Operatore economico "Studio legale e tributario Santacroce & Partners" (C.F./P.I. 09174781006) di presentare un preventivo per l'affidamento dei servizi in argomento;
3. è stato acquisito il preventivo datato 3 settembre 2020, pervenuto tramite e-mail del suddetto Operatore economico in data 14 settembre 2020, e ritenuto congruo dalla Committente;
4. la Committente con e-mail del 16 settembre 2020 ha comunicato all'Operatore la volontà di affidare al medesimo i servizi in argomento, trasmettendo unitamente i modelli di dichiarazioni atti all'avvio dei controlli di cui all'art. 80 (c.d. requisiti generali) del Codice dei contratti pubblici;
5. sulla base della documentazione acquisita dall'Operatore, la Committente ha avviato e concluso regolarmente la verifica sul possesso dei predetti requisiti generali;

6. con il presente contratto di affidamento (Contratto) sono disciplinati i rapporti tra la Committente e codesto Studio legale e tributario Santacroce&Partners (C.F./P.I. 09174781006) - (di seguito anche *Appaltatore* od *Operatore economico*), affidatario dei predetti servizi.

ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Le premesse al Contratto e il preventivo nelle medesime richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato nel preventivo, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni del Contratto.
3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
 - a. *Normativa Privacy*:
 - i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche *GDPR*)
 - ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - b. D.Lgs 81/2008;
 - c. L. 136/2010;
 - d. D.Lgs. 159/2011;
 - e. D.Lgs 50/2016;
 - f. D.L. 76/2020
 - g. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all'esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento all'Appaltatore, in via non esclusiva, dei servizi di supporto specialistico consulenziale e di assistenza in materia fiscale e tributaria, per una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del medesimo, consistenti in particolare in:
 - a. Assistenza presso l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione di una istanza di rettifica, con attivazione di attività di relazione e confronto con l'Agenzia stessa, ai fini della revisione della risposta all'interpello n.

- 956-674/2020 presentato dalla Società in data 27.03.2020, e ogni altra attività correlata e conseguente sia in caso di successo che non;
- b. Assistenza tributaria, ivi inclusa l'analisi dei profili di rilevanza fiscale e dei relativi impatti, in ragione dei progetti in corso di attivazione da parte della Società, nonché studio e segnalazione di eventuali ulteriori questioni di matrice fiscale di potenziale interesse della stessa Società;
 - c. Attività di scouting e segnalazione per accesso a crediti di imposta, benefici fiscali, agevolazioni ivi comprese quelle relative nel campo delle risorse umane e dello smart working, nonché verifica ed assistenza per le attività di Ricerca & Sviluppo ai fini della loro rispondenza ai requisiti imposti dal Manuale di Frascati e dal Manuale di Oslo, nonché analisi e ricognizione dell'attuale posizione fiscale della Società e possibile accesso e/o diritto in base alla normativa vigente a benefici fiscali, agevolazioni e crediti d'imposta;
 - d. Finanziamenti con la BEI – Banca Europea per gli Investimenti: assistenza, con cadenza annuale, nel calcolo della verifica degli impegni richiesti ed assunti per il rispetto di determinati parametri finanziari (c.d. “*financial covenants*”);
 - e. Concorrenza sul mercato con verifica di eventuali iniziative realizzate o da realizzarsi e che presentino particolari profili tali da potersi astrattamente configurare quali aiuti di Stato vietati, in quanto in grado di provocare distorsioni della concorrenza, salvo espresse autorizzazioni.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Appaltatore rende disponibili i seguenti profili professionali, sia con presenza presso la sede, qualora richiesto e necessario, sia mediante consultazioni telefoniche ovvero a mezzo di posta elettronica:
- *Naming Partner*;
 - *un Partner*;
 - *un Senior Associate*;
 - *uno Junior Associate*.
3. I servizi consulenziali sono soggetti a tariffazione oraria.

ART. 3 - VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo massimo (**Massimale**) che potrà essere fatturato nel periodo di trentasei mesi di vigenza del presente Contratto, non potrà

- superare la somma di € 120.000,00 oltre IVA, ripartito come segue tra le aree di intervento oggetto del Contratto:
- a. € 16.000,00 oltre IVA per l'attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a);
 - b. € 64.000,00 oltre IVA per l'attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), c), d);
 - c. € 40.000,00 oltre IVA per l'attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è da intendersi quale importo a corpo, di cui € 6.000,00 oltre IVA saranno erogati per l'attività di predisposizione dell'istanza di riesame e attività connesse, ed € 10.000,00 oltre IVA solo in caso di esito positivo dell'istanza di riesame dell'Interpello.
 3. Gli importi di cui al precedente comma 1, lett. b) e c), saranno remunerati secondo la tariffazione oraria che segue:
 - *Naming partner*: € 320,00/ora (trecentoventi/00), oltre IVA;
 - *Partner*: € 280,00/ora (duecentottanta/00), oltre IVA;
 - *Senior Associate*: € 240,00/ora (duecentoquaranta/00), oltre IVA;
 - *Junior Associate*: € 200,00/ora (duecento/00), oltre IVA.
 4. L'importo complessivo massimo che potrà essere fatturato con riferimento a ciascun anno contrattuale (**Massimale annuo**), non potrà essere superiore a:
 - a. per il primo anno contrattuale, € 51.000,00 oltre IVA;
 - b. per il secondo e terzo anno contrattuale rispettivamente ad € 34.500,00 oltre IVA, per ciascun anno.
 5. I Massimali annui e il Massimale sopra menzionati sono da intendersi come *cap* oltre i quali non saranno contabilizzate eventuali prestazioni professionali in eccesso, ferma restando la facoltà di cui al successivo commi 7.
 6. Resta inteso che l'Appaltatore continuerà ad erogare per tutta la durata contrattuale i servizi e la consulenza oggetto del presente Contratto anche laddove il Massimale e/o i Massimali annui fossero stati raggiunti.
 7. In caso di importi residui rispetto a ciascun Massimale annuo, la Committente si riserva la facoltà di riportarne l'ammontare nell'anno contrattuale successivo.
 8. Su richiesta della Committente, i massimali previsti per le diverse aree di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere tra le stesse

riallocati, in base all'andamento delle attività e alle esigenze della Committente.

9. Non sussiste alcun vincolo o impegno per la Committente di richiedere all'Appaltatore minimi prestazionali ovvero di raggiungere il Massimale.
10. In caso di eventuali discrepanze o contrasti tra le disposizioni del presente Contratto e quelle di cui all'Offerta, è data prevalenza alle disposizioni del presente Contratto.

ART. 4 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione e fino all'eventuale esaurimento del Massimale di cui al precedente art. 3, comma 1, fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo o impegno per la Committente in termini di minimi prestazionali garantiti o di raggiungimento del Massimale medesimo, e ferma restando la facoltà della stessa, in ogni caso, di recedere secondo i termini di cui al successivo articolo 11.
2. La Committente si riserva, e l'Appaltatore accetta, l'esercizio della facoltà di posticipare la scadenza contrattuale, laddove, in prossimità della medesima, vi sia ancora disponibilità del Massimale.
3. La Committente si riserva, e l'Appaltatore accetta, l'esercizio della facoltà di proroga di cui all'art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016.
4. Le modalità e i termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.
5. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest'ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.

ART. 5 - REFERENTI

1. Il Referente del Contratto per l'Appaltatore (**RCA**) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
2. Referenti per la Committente sono la dott.ssa Maria Teresa Lucibello e la dott.ssa Marta Colonna, dipendenti della Società, in qualità di Direttori dell'esecuzione del Contratto (**DEC**).

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni dovranno essere previamente concordate dal RCA con i DEC.
2. L'Appaltatore tiene costantemente aggiornato i DEC circa eventuali interlocuzioni formali ed informali intervenute con l'Agenzia delle Entrate e le richieste da quest'ultimo Ente avanzate in relazione all'oggetto del Contratto, ivi inclusi le interlocuzioni e le richieste dell'Amministrazione Fiscale concernenti gli sviluppi dell'istanza di riesame di cui all'art. 2, comma 1, lett. a).
3. I servizi oggetto del presente Contratto saranno resi, attraverso, *inter alia*:
 - a. la risposta, orale o scritta (sotto forma di email ovvero mediante rilascio di apposito parere ovvero di un memo, a seconda della complessità e dell'impegno richiesto) in base alle richieste della Società, agli specifici quesiti che potranno essere di volta in volta sottoposti dalle aree aziendali interessate e investite dalle specifiche questioni, nonché dai processi di dematerializzazione al fine di un miglioramento complessivo delle attività rese;
 - b. la partecipazione, ove richiesta dalla Società, a riunioni programmatiche ed operative sulle tematiche oggetto della presente attività consulenziale;
 - c. l'indicazione di particolari novità normative e regolamentari di interesse della Società.
4. La Committente, tramite i DEC, anche separatamente, invia, di volta in volta, specifica richiesta di servizio all'Appaltatore, oralmente o anche mediante semplice e-mail, in base alle proprie esigenze..
5. A valle della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore dovrà preventivamente condividere con la Committente le ore stimate per lo svolgimento delle prestazioni richieste e i profili professionali coinvolti come indicati all'art. 3 c. 3. Le prestazioni potranno essere eseguite esclusivamente previa ricezione di una conferma, orale o mediante e-mail, in tal senso, da parte della Committente, fermo quanto previsto dal successivo comma 6.
6. I servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), sono remunerati a consumo, pertanto, se le singole richieste sono completate con un impiego di ore e

risorse inferiori o diverse da quanto stimato, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per le ore non espletate.

7. Al completamento di ciascuna attività richiesta, e comunque mensilmente, il RCA rendiconta al DEC le prestazioni svolte e le ore lavorate da ciascuna risorsa impiegata nell'esecuzione del Contratto.
8. In caso di sopravvenuta indisponibilità di uno o più risorse tra quelle indicate al precedente art. 3, comma 3, l'Appaltatore si obbliga a sostituire le stesse con altre di analoghi profili e competenze.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d'arte, secondo i termini e le condizioni di cui al medesimo e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche e di settore applicabili.
2. L'Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l'esecuzione del rapporto contrattuale.
3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all'esecuzione dei servizi del presente affidamento le cogenti

disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.

6. Qualora la Committente riscontrasse violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
7. L'Appaltatore si impegna a provvedere, alla cessazione del presente contratto per qualsiasi ragione intervenuta, nelle modalità indicate dalla Committente, al passaggio di consegne, ivi compresa documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all'oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei servizi oggetto del Contratto.
8. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni, richieste dell'Amministrazione Fiscale e/o altre problematiche o questioni concernenti i servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall'Appaltatore, quest'ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore si obbliga a costituire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente articolo 3, comma 1, fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, *inter alia*:
 - a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
 - b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

- comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
- c. per l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi previsti dal presente Contratto;
 - d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell'Appaltatore;
 - e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
 4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
 5. La Committente potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all'Appaltatore.
 6. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - PENALI

1. Qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, così come richieste e concordate ai sensi del precedente articolo 6, la Committente contesterà formalmente l'inadempimento/ritardo rilevato, concedendo un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
2. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.

3. In particolare, per ogni giorno di ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto concordato con il DEC, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale annuo.
4. Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti/ritardi contestati dovesse risultare superiore a 5 ovvero qualora l'ammontare delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% dell'importo Massimale annuo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni. L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali danni causati.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'Appaltatore, con la firma per accettazione del presente Contratto, dichiara di avere letto e di approvare espressamente il presente articolo.

ART. 10 - RISOLUZIONE

1. L'Appaltatore accetta l'esercizio della facoltà che la Committente si riserva di risolvere il contratto, automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'Operatore, oltre all'applicazione delle penali previste nel Capitolato di gara, e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:
 - a. Inadempimento dell'Appaltatore alle condizioni, termini, modalità di esecuzione di cui alla presente determina;
 - b. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore Massimale annuo);
 - c. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'Appaltatore;
 - d. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1, lett. d);
 - e. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - f. Violazione dell'obbligo di riservatezza;

- g. manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- h. sospensione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo;
- i. Mancata produzione della garanzia definitiva nei termini e nelle modalità di cui al precedente articolo 8;
- j. Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 11 - RECESSO

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Qualora la Committente si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore esclusivamente i corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l'Appaltatore possa aver null'altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa, e senza il riconoscimento al medesimo di alcuna forma indennizzo, atteso che non sussiste alcun obbligo o vincolo della Committente in termini di minimi prestazionali garantiti o di raggiungimento del Massimale.

ART. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG

1. Fermo restando il Massimale e i Massimali annui di cui al precedente art. 3, i servizi del presente Contratto sono remunerati così come segue:
 - a) € 16.000,00 oltre IVA a corpo, per l'attività di cui al precedente 2, comma 1, lett. a), di cui € 6.000,00 oltre IVA per l'attività di predisposizione dell'istanza e attività connesse, ed € 10.000,00 oltre IVA in caso di esito positivo dell'istanza di riesame dell'Interpello;
 - b) € 104.000,00 oltre IVA per l'attività di cui al precedente 2, comma 1, lett. b),

c), d), e), a misura e a consumo in base alle ore di servizio effettivamente erogate dall'Appaltatore, senza alcun vincolo di numero minimo di ore richiedibili o di raggiungimento del Massimale.

Gli importi e i corrispettivi di cui sopra sono omnicomprensivi e al netto della sola IVA.

2. L'Appaltatore, in relazione a ciascun mese di attività, produrrà alla Committente una relazione sintetica delle attività svolte con indicazione del numero di ore effettivamente erogate per ciascun profilo professionale.
3. Ogni trimestre, solo previa approvazione delle relazioni mensili di riferimento da parte della Committente, l'Appaltatore potrà emettere fattura elettronica intestata alla Committente indicando il trimestre di riferimento e il numero di ore erogate nel medesimo periodo.
4. La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG (8439965F6F) e dovrà essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
 - a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
 - b. Codice Fiscale: 15376371009
 - c. Partita Iva: 15376371009
 - d. Sede legale: PIAZZA COLONNA N 370, 00187 - ROMA (RM)
 - e. Codice Destinatario: M5UXCR1
5. L'art. 12 del Decreto Legge 87/2018, entrato in vigore il 14 luglio 2018, ha abolito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) per i professionisti, pertanto, la fattura verrà emessa con IVA ordinaria.
6. Il pagamento da parte della Committente dei compensi maturati e documentati con fattura sarà effettuato entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento del documento stesso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010. L'Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:
 - IBAN: IT 24 M 02008 01140 000105512486
 - aperto presso: Unicredit Spa – Filiale Torino Città - Via Alfieri n. 7, 10121 Torino

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- 1) Benedetto Santacroce nato a Roma (RM) il 21.02.1963 - Cod. Fiscale SNT BDT 63B21 H501C;
 - 2) Arianna De Angelis nata a Roma (RM) il 29.08.1972 - Cod. Fiscale DNG RNN 72M69 H501N.
7. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
 8. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI

1. L'Appaltatore, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici connessi alla natura dei servizi oggetto del Contratto, s'impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare né comunicare né utilizzare, anche oltre la durata del presente Contratto, in alcun modo e con alcun mezzo, le informazioni e i dati, anche relativi alla Committente, fornitigli dalla Committente e, comunque, le informazioni da esso acquisite durante l'esecuzione del medesimo.
2. L'Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale e i collaboratori, a

qualsiasi titolo utilizzati, verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l'Appaltatore si obbliga ad adottare con il proprio personale e i propri collaboratori, a vario titolo impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

3. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sopravvive per i 12 mesi successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
4. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine l'Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attività per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 co. 4 del Regolamento.
5. La nomina a Responsabile del trattamento ha durata pari a quella del presente Contratto.
6. L'Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
7. Le finalità per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati: esecuzione del contratto.
8. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
 - dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);

- eventuali categorie particolari di dati, ad esclusione dei dati giudiziari, dati sensibili;
9. Le categorie di interessati sono: personale e collaboratori della Committente; ulteriori categorie di interessati di volta in volta comunicati dalla Committente.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Appaltatore si impegna a:
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l'Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l'Appaltatore deve informare immediatamente la Committente;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
 - adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - su eventuale richiesta della Committente assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l'Appaltatore si impegna, su richiesta della Committente, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della Committente medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. L'Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente l'Appaltatore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
13. Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che l'Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest'ultima diffiderà l'Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all'Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
15. L'Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente.
16. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all'Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all'Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative

appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

17. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l'Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l'Appaltatore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
18. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest'ultima diffiderà l'Appaltatore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con l'Appaltatore ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
19. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all'Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile.
20. L'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti .
21. L'Appaltatore deve assistere la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati

esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

22. L'Appaltatore informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, la Committente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, l'Appaltatore si impegna a supportare la Committente o, se diverso, il Titolare del trattamento nell'ambito di tale attività.
23. L'Appaltatore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Committente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Committente nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
24. L'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati"; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Committente.
25. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
26. L'Appaltatore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l'elenco aggiornato delle nomine.
27. L'Appaltatore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento

ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dall'Appaltatore, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.

28. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della Committente. In tal caso l'Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo. Sarà obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dall'Appaltatore.
29. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE

1. Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).

ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 17 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA

1. Le clausole di cui all'art. 7, commi 7 e 8, all'art. 13 e all'art. 16 del Contratto sopravvivono e restano efficaci anche successivamente alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Giuseppe VIRGONE

f.to digitalmente

Per accettazione

L'APPALTATORE

f.to digitalmente



L'Appaltatore dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli del Contratto: art. 2 (OGGETTO); art. 3 (VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 4 (DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÀ DI ESECUZIONE); art. 7 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE); art. 9 (PENALI); art. 10 (RISOLUZIONE); art. 11 (RECESSO); art. 12 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 13 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI); art. 16 (FORO COMPETENTE).

**Per accettazione
L'APPALTATORE
f.to digitalmente**

